



COMUNE DI ROSÀ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 6 DEL 18/01/2016

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO CON VINCITA IN DENARO, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE E' CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE.

Sindaco

PREMESSO CHE:

- con il termine "ludopatia" o "gioco d'azzardo patologico" (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- lo scorso 14 luglio la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri, contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;
- sulla base del D.L. n. 158 del 13/09/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge con modificazioni dall'art 1 comma 1 della legge n. 189/2012 si è previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità";

PRESO ATTO che, secondo le ricerche del Conagga (Coordinamento nazionale gruppi giocatori d'azzardo), si stimano in 16 milioni i giocatori in Italia, di cui 13 milioni non hanno problemi mentre 900 mila sono a rischio di dipendenza. Di queste, una parte che va da 200-250 mila giocatori sono patologici;

DATO ATTO, dalla relazione sul gioco d'azzardo del Responsabile Ambulatorio GAP dell'ASL n. 3 di Bassano del Grappa, pervenuta in data 09/12/2015 con prot. n. 19303 che *"negli ultimi anni si è assistito ad una vera e propria escalation del fenomeno del gioco d'azzardo, con grande rilievo su ogni mezzo di informazione nazionale e locale. Per comprendere la diffusione del fenomeno basti pensare che il gioco d'azzardo rappresenta, per fatturato, la terza industria italiana; in Veneto in un anno vengono giocati quasi 6 mld di euro pari a 1.225 euro per abitante; nella sola Bassano nel 2012 sono stati giocati più di 50 mil nei circa 80 esercizi dove è possibile giocare e tra questi, son ben 18 le sale slot, alcune aperte 24h"*;

RILEVATO inoltre che l'epidemiologia presenta dati di grande rilievo: gli studi statistici indicano che più del 40% della popolazione adulta ha avuto negli ultimi 12 mesi almeno un comportamento di gioco d'azzardo, mentre l'8% ha presentato modalità di gioco tali da configurare situazioni di problematicità e di rischio di evoluzione verso la dipendenza patologica;

PRESO ATTO, dalla suddetta relazione del Responsabile Ambulatorio GAP dell'ULSS n. 3, che circa l'1% della popolazione adulta soddisfa i criteri per la diagnosi di gioco d'azzardo patologico

(GAP), configurando una presenza, sul territorio dell'ULSS 3, che possiamo stimare in circa 1.400 giocatori d'azzardo patologici;

= a dispetto di questa rilevanza e della percentuale di una vera e propria emergenza sociale, la domanda di aiuto riguarda circa il 10% dei giocatori d'azzardo patologici e di questi solamente il 20% si rivolge direttamente al SerD;

= per il territorio dell'ULSS 3, corrisponde a una media di 28 utenti per anno;

CONSTATATO che il decreto "Balduzzi" (Legge n. 189/2012), pur definendo il gioco una dipendenza patologica e individuando i Servizi per le dipendenze come luoghi di cura, non ha previsto risorse aggiuntive per favorire effettivamente la presa in carico dei giocatori e loro familiari;

RITENUTO di dover adottare un provvedimento a tutela della propria comunità volto a limitare l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed elettronici da gioco d'azzardo leciti, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 267/2000 che recita "*il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*";

RICHIAMATE:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 14/04/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha aderito al Manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d'azzardo promosso dalla Scuola delle Buone pratiche - Amministratori Locali per la sostenibilità;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento;

DATO ATTO che si rinviene l'utilità di disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'alt 110 c. 6 del Tulp, con lo scopo di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

DATO ATTO che l'art. 7 comma 6 del suddetto Regolamento comunale prevede che l'orario delle sale gioco, degli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS, nonché l'orario di attivazione o esercizio degli apparecchi/congegni di cui al regolamento in argomento, sono disciplinati dal Sindaco con apposita ordinanza;

CONSIDERATO che il giocatore compulsivo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare, tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e le sue attività professionali;

VISTO inoltre l'art. 50 c. 7 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., che stabilisce che "*il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*";

RICHIAMATE la circolare n° 557/PAS.7801.1200 del 23/06/2010 e la nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati "new slot" e "Vlt";

- negozi dediti all'attività prevalente di raccolta delle scommesse;

- sale Bingo;

tutte in possesso di autorizzazione della Questura ai sensi dell'alt 88 Tulp, compete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'alt 50 c. 7 del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato n° 3271 del 30/06/2014, n° 3845 del 27/08/2014 e n. 3778 del 01/08/2015, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli della somministrazione, non precluda all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'alt 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi di rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 220 del 18/07/2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata,

affermando che è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50 c. 7 del D. Lgs n° 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;

VISTA anche la sentenza n. 4794 del 20/10/2015 del Consiglio di Stato che ha confermato la potestà in capo al Sindaco di delimitare con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000 l'orario massimo di apertura delle attività inerenti il gioco d'azzardo, motivata con riferimento al fatto che il Comune ha anche il compito di contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata della possibilità di accesso al gioco costituisce accrescimento del rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza con conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini, che a carico dei servizi sociali comunali, chiamati a contrastare situazioni di disagio connesse alle ludopatie;

= ovvero la tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica rientra nelle attribuzioni dei Comuni ex articoli 3 e 5 del D.Lgs 267/2000;

= la disciplina degli orari delle sale gioco è, infatti, volta a tutelare in via primaria la salute ed il benessere psichico fisico e socio economico dei cittadini, comprese nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme;

RICHIAMATE anche le sentenze del TAR VENETO n. 58/2015 e n. 78/2015 che hanno bocciato i ricorsi presentati, ritenendo di primaria importanza la riduzione del gioco patologico rispetto alla contrazione dei profitti e conseguentemente dando ragione all'ordinanza emessa dal comune di Padova relativa alla disciplina degli orari delle sale gioco;

VISTO il D.L. n. 158 del 13/9/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n° 189 dell'8 novembre 2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

VISTI gli art. 50 comma 4, che evidenzia come il Sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, e l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui vengono enunciati i principi generali su cui si giustificano le competenze del Sindaco quale ufficiale di governo;

DATO ATTO che in data 21/12/2015 con prot. n. 20023 è stato chiesto parere in merito all'ordinanza in argomento alle associazioni di categoria, dei consumatori, questura e polizia locale, stabilendo che nulla pervenendo entro il 14 gennaio 2016 si dava per acquisito il parere favorevole;

= che entro la suddetta data non è pervenuto alcun parere;

VISTO l'art. 110 del R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", che disciplina l'esercizio del gioco lecito;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di adottare efficaci misure di controllo del fenomeno;

ORDINA

di stabilire gli orari di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, collocati in locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. e collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, così come di seguito indicato:

a) **le sale giochi**: i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S.;

b) **le sale dedicate**: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;

c) **le sale bingo**, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

d) **le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive** su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

e) **i negozi di gioco**, cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;

f) **i pubblici esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande, gli **esercizi commerciali**, le **rivendite di tabacchi**, le **ricevitorie del lotto**, le **strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere**, i **circoli privati** di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica, qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti o si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S..

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. collocati nelle tipologie di esercizio di cui sopra è fissato a partire dal giorno 8 febbraio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

Gli stessi apparecchi nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

DISPONE

che, in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, il titolare della relativa autorizzazione (o del titolo equivalente) è tenuto a osservare quanto sopra, oltre alle seguenti disposizioni:

- a. obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco con vincita in denaro;
- b. obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di funzionamento degli apparecchi.

DISPONE inoltre

l'applicazione, in caso di violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da 1 a 7 giorni, la sanzione accessoria della sospensione del funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS collocati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per 2 volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

INVIA

Copia:

- al Corpo di Polizia Locale;
- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza;
- alla Questura di Vicenza;
- al Comando dei Carabinieri di Rosà;
- alla Guardia di Finanza, Comando provinciale;
- alla Segreteria generale per la pubblicazione all'Albo pretorio;
- al responsabile della gestione del sito web per l'inserimento.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto,
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

Sindaco
Bordignon Rag. Paolo